

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DEL SETTORE CULTURA – SEZIONE ATTIVITA' TEATRALI A SOSTEGNO DELLA STAGIONE TEATRALE 2026/2027

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Rovigo Settore Cultura, nella persona del Dirigente Dott. Marco Plechero, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente responsabile della Sezione Attività Teatrali, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 32 del 19.12.2025 e di seguito indicato come "Comune di Rovigo",

E

la Società Luigi Lanfredini S.r.l. con sede in Viale Porta Po, n. 94 – Rovigo – P.Iva 01167830296, rappresentata dal Legale Rappresentante Lanfredini Giacomo nato a Rovigo (RO) il 25/01/1972– C.F. LNFGCM72A25H620J, residente in Rovigo, Via Silvestri 15/D (di seguito denominato "Sponsor");

premesso che

- la Società Luigi Lanfredini S.r.l., ha manifestato la volontà di sostenere la Stagione Teatrale del Teatro Sociale di Rovigo, tramite una sponsorizzazione finanziaria, istituto previsto dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni" e dall'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 23 ad oggetto "Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato;
- Lo Sponsor, azienda specializzata nella vendita e distribuzione di macchine industriali e utensili per la lavorazione del legno, dell'alluminio, del PVC e dei metalli, ha espresso l'interesse a sponsorizzare lo Sponsee nell'ambito delle proprie attività promozionali, riconoscendo in tale collaborazione un'opportunità per accrescere la visibilità e la credibilità dei propri servizi;
- lo Sponsor intende dunque instaurare con lo Sponsee Comune di Rovigo un rapporto di collaborazione finalizzato a promuovere la diffusione dei propri servizi e del proprio marchio così meglio descritto, attraverso la veicolazione del nome e del segno distintivo (logo) denominato "LanfRedini";
- lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività dello Sponsee Comune di Rovigo altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico;

- il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle discipline emanate in materia di sponsorizzazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1570 del 30/04/2026 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo schema del presente contratto di disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;
- lo Sponsee ritiene di accogliere l' offerta, formalizzando pertanto il contratto di sponsorizzazione;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata;

Articolo 2

(Oggetto della Sponsorizzazione)

Il presente contratto ha per oggetto il contratto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor Luigi Lanfredini S.r.l.. a sostegno del progetto denominato "Stagione Teatrale 2026/2027" approvato con la Delibera di Giunta n. 254 del 23/07/2026;

Articolo 3

(Impegni del Comune di Rovigo)

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, il Comune di Rovigo si obbliga a veicolare il logo dello sponsor come di seguito indicato:

- indicazione del nome/logo nelle comunicazioni ufficiali e nei comunicati stampa;
- inserimento del logo nel materiale web e cartaceo prodotto (libretti, depliant di sala, cartoline, da distribuire sul territorio comunale e comuni limitrofi);
- menzione in conferenza stampa di presentazione della stagione;
- n.2 biglietti per ciascuno dei titoli lirici della Stagione Teatrale;

Articolo 4

(Impegni dello Sponsor)

Lo sponsor si impegna ad erogare una sponsorizzazione finanziaria per un importo pari a € 1.000,00 dell'Amministrazione Comunale di Rovigo quale corrispettivo delle prestazioni, da effettuarsi da parte dello Sponsee (indicate nell'articolo successivo).

Articolo 5

(Obblighi Fiscali)

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € 819,67 oltre IVA 22% per un totale di € 1.000,00 il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.

L'importo indicato dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del Comune di Rovigo tramite bollettino PagoPa.

Articolo 6

(Perfezionamento del contratto)

Il contratto di sponsorizzazione si considera perfezionato con la sottoscrizione del presente documento.

Articolo 7
(Durata del Contratto)

Il contratto cessa la sua validità con il corretto adempimento delle obbligazioni di erogazione del contributo di sponsorizzazione.

Articolo 8
(Cause di Risoluzione del Contratto)

Costituiranno eventi risolutivi del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;

- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;

- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

In caso di inadempimento dell'obbligazione di erogazione del contributo da parte dello Sponsor, il Comune di Rovigo inoltra allo Sponsor la diffida ad adempiere contenente il termine ritenuto essenziale per l'adempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Articolo 9
(Risoluzione delle controversie)

Per qualsivoglia controversie che dovessero insorgere tra le parti, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura, tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel contratto, Foro competente è quello di Rovigo.

Articolo 10
(Imposte e tasse)

Poiché le disposizioni contenute nel contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., lo stesso verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - II comma - del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 con oneri a carico del richiedente.

Il presente contratto è sottoposto al pagamento del bollo di € 16,00 in base al Decreto 642 del 26 ottobre 1972 a carico dello Sponsor.

Articolo 11
(Elezione del domicilio del Comune di Rovigo e dello Sponsor)

Agli effetti del contratto il Comune di Rovigo e lo Sponsor eleggono il loro domicilio presso le rispettive sedi.

Articolo 12
(Rispetto del Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 6 del codice Aziendale (Comune di Rovigo), le disposizioni nello stesso contenute si estendono e devono quindi essere osservate anche dai dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di prestazioni a favore dell'Amministrazione.

Articolo 13
(Dichiarazione di assenza conflitto di interessi)

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 14

(Pantouflage)

Con il presente atto lo Sponsor dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Rovigo nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta/Associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 15

(Clausole contenute nel "Protocollo di legalità")

Lo Sponsor accetta incondizionatamente e si impegna a rispettare integralmente le clausole contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012 dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'URP Veneto, al quale il Comune di Rovigo ha aderito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 20 ottobre 2015, pubblicata e scaricabile dal sito del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it) e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 16

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al **GDPR**, *General Data Protection Regulation* del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Art. 17

(Norme transitorie e finali)

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si richiamano a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e le parti con la sola sottoscrizione dichiarano di accettarle tutte senza eccezione.

Le modifiche dei contenuti della presente convenzione/contratto, non afferenti agli oneri finanziari, verranno formalizzate mediante scambio di corrispondenza.

La presente scrittura è composta da n. 4 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Rovigo, 27 agosto 2026

Per il Comune di Rovigo
Firmato digitalmente
dal Dirigente del Settore Cultura
- Dott. Marco Plechero -

Per lo Sponsor
Firmato digitalmente
dal Legale Rappresentante
LUIGI LANFREDINI s.r.l.
Viale Porta Po, 94 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425 426211 Fax 0425 4752
C.F. - P.I. 01167830296
info@lanfredini.it